



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## Settore Ambiente Ecologia Energia

### DETERMINA

n. 910/2010

Novara, li 24/03/2010

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/23

**OGGETTO:** MORGHENGO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI  
DLL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CALTIGNAGA,  
FRAZIONE MORGHENGO, FOGLIO CATASTO 5, MAPP. 13 E 14.

Per l'esecuzione:  
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 26/03/2010 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: MORGHENGO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CALTIGNAGA, FRAZIONE MORGHENGO, FOGLIO CATASTO 5, MAPP. 13 E 14.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ♦ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Esaminati:

- ♦ la domanda presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in data 2 novembre 2009, prot. prov. n. 189346 del 3 novembre 2009, dalla ditta Morghengo Società Agricola S.r.l., con sede legale in Caltignaga, Frazione Morghengo, via Agnellengo n. 5, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole della potenza elettrica di 844 kWe e termica nominale pari a 2025 kWt in comune di Caltignaga, Fraz. Morghengo, Foglio catasto 5, Mappali 13 e 14;
- ♦ gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 10 dicembre 2009 presso la Provincia di Novara;
- ♦ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 4 gennaio 2010, prot. prov. 4247 dell'8/01/2010;
- ♦ gli atti della seconda seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 10 febbraio 2010, e quelli della terza ed ultima seduta, tenutasi in data 23 febbraio 2010.

Visti:

- ♦ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 11 febbraio 2010, prot. VVFF 1493;
- ♦ la nota Enel pervenuta in data 3 febbraio 2010, prot. prov. n. 21526 del 4/02/10;

Determina 2010/910 - pag. 2



- ◆ il parere favorevole espresso dall'ASL "NO" con nota n. 8514 del 26/02/2010, prot. prov. n. 39708 del 4/03/2010;
- ◆ il parere favorevole rilasciato dal Comune di Caltignaga, prot. n. 792 del 18/03/2010;
- ◆ la relazione ARPA, pervenuta in data 31 dicembre 2009, prot. prov. 3248 del 7/01/2010.

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

tenuto conto che l'art. 269 del D.Lgs. 152/06, al comma 14, lettera e), prevede che non siano sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola (C.T. Foglio 5, Mapp. 13 e 14), destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

dato atto che l'impianto in progetto, come da tavola 6 a del P.R.G.C. di Caltignaga è per la maggior parte in classe IIIA ed in minima parte in classe IIIB e verificato che l'art. 5 delle Norme geologiche allegate al medesimo PRG prevedono che in classe IIIA possano essere realizzate le opere di pubblica utilità e fra queste quelle attinenti la produzione ed il trasporto di energia;

tenuto conto che l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/03 prevede che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti siano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

considerato, inoltre, che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Morghengo Società Agricola S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole della potenza elettrica di 844 kW<sub>e</sub> e potenza termica nominale pari a 2025 kW<sub>t</sub> in comune di Caltignaga, Fraz. Morghengo, Foglio catasto 5, Mappali 13 e 14;

Visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ◆ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;

- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ad agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

### **DETERMINA**

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 10 dicembre 2009, 10 febbraio 2010 e 23 febbraio 2010;
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole della potenza elettrica di 844 kWe e potenza termica nominale pari a 2025 kWt in comune di Caltignaga, Fraz. Morghengo, Foglio Catasto 5, Mappali 13 e 14;
- di demandare al Comune di Caltignaga il recepimento della variante urbanistica sulle aree oggetto dell'opera;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Caltignaga ed all'ARPA;
- che la Ditta dovrà comunicare, una volta stabilite, le modalità di approvvigionamento idrico per uso industriale, acquisendo separatamente le autorizzazioni e/o concessioni necessarie;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;



- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Caltignaga ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza dei Servizi;
- di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire in materia;
- di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUE ALLEGATO



## ALLEGATO A

### PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03

#### PRESCRIZIONI GENERALI

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
  - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
  - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Caltignaga, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, biomasse vegetali (quali ad es. insilati mais, d'orzo, sorgo, loietto) ed effluenti provenienti dal proprio allevamento bovino. L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
5. ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato, in ogni condizione di esercizio, il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico dovrà essere costituito da effluente zootecnico;
6. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874, Allegato parte B);
7. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;



8. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Caltignaga e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
9. in fase di realizzazione dell'impianto, dovranno essere adottati i provvedimenti tecnici tesi a limitare le emissioni sonore indicati al punto 11 (pag. 22) dello Studio Previsionale di Impatto Acustico (relazione di ottobre 2009). Completato l'insediamento dell'impianto, dovrà essere eseguita una valutazione fonometrica finalizzata a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, sia in periodo diurno che notturno, le cui risultanze dovranno essere inviate a Provincia ed ARPA. Qualora, in fase di verifica, risultassero dei livelli sonori non rientranti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, dovranno essere attuati interventi di bonifica acustica e di mitigazione finalizzati a ricondurre alla compatibilità l'impianto realizzato; dovrà, in tal caso, essere presentata alla Provincia, al Comune e ad ARPA una nuova relazione tecnica di valutazione riportante sia i livelli sonori misurati che gli interventi di bonifica acustica attuati;
10. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
  - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
  - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
  - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
11. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;
12. qualora il collegamento alla rete ENEL dovesse avvenire all'esterno della proprietà, dovranno essere valutate le fasce di rispetto della linea elettrica di trasporto fino al punto di consegna in adempimento al D.P.C.M. 8/7/03 e nell'ambito di applicazione del D.M. 29/05/08. Le risultanze dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA ;
13. lungo il perimetro dell'area dovranno essere messe a dimora essenze arboree ed arbustive autoctone al fine di mitigare l'impatto visivo dell'opera (rif. planimetria "Mitigazione visiva" I09\_008\_GEN\_EP\_A\_I del 21 dicembre 2009). La Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale;



14. dovrà essere preservato a cielo aperto il fosso in fregio al quale è prevista la viabilità di accesso;
15. in corrispondenza delle parti di impianto interrato, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti che garantiscano un'adeguata protezione della falda;
16. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
17. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà attuare scrupolosamente tutte le cautele e procedure operative indicate nel progetto, procedendo sistematicamente al compattamento delle biomasse ed alla loro copertura con teli plastici, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
18. al fine di limitare il quantitativo delle acque meteoriche scaricate, dovranno essere attuati, ove possibile, sistemi di riutilizzo dell'acqua piovana per gli usi meno pregiati;
19. qualora, in fase di progettazione esecutiva, si prevedesse per le aree interessate dalla viabilità dei mezzi a servizio dell'impianto di realizzare aree impermeabili, le acque di prima pioggia, prima dello scarico, dovranno essere trattate in un idoneo impianto di dissabbiatura e disoleatura, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere comunicate a Provincia, Comune ed A.R.P.A.;
20. al fine di contenere le eventuali piene del torrente Agogna, dovrà essere realizzato il dosso perimetrale a sezione pseudotrapezoidale di altezza minima pari a 0.60 m in terra rinverdata e piantumata, così come indicato nella relazione integrativa presentata in data 4 gennaio 2010;
21. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
22. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
23. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
24. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 11 febbraio 2010 prot. VVFF 1493;





25. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
26. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
27. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
28. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
29. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
30. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
31. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

#### TECNICHE GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
4. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, di biomasse distinte per tipologia e la data di avvio al processo di digestione anaerobica; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purchè tutti i dati vengano conservati.



## EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Gli impianti dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione indicati nell'Allegato I, Parte III, p.to 1.3 a), alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
2. nella gestione dell'impianto dovranno essere adottate le tecnologie per la riduzione degli NO<sub>x</sub> e del CO indicate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di autorizzazione;
3. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COT), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>), composti inorganici del cloro, ossidi di zolfo e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno successivamente essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Caltignaga;
4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
5. i condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
6. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione:
  - della concentrazione di CO<sub>2</sub> emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO<sub>2</sub>/(CO+CO<sub>2</sub>);
  - del parametro  $\lambda$ , il "rapporto tra l'effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l'aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione";
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;
8. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza al fine di consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una



maggior affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma.

## MONITORAGGI

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
2. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
3. analisi annua delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, HF, HCl, polveri, nonché potere calorifico inferiore ed umidità;
4. analisi delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COT), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA); i rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
5. report annuale dei parametri:
  - concentrazione di CO<sub>2</sub> emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO<sub>2</sub>/(CO+CO<sub>2</sub>);
  - parametro λ, ovvero il "rapporto tra l'effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l'aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione";
6. certificati di avvenuta taratura degli strumenti per l'analisi in continuo dei parametri di controllo del biogas (H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> e ossigeno), effettuata secondo la periodicità indicata dal costruttore degli stessi;
7. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
8. monitoraggio annuale dei parametri di rendimento elettrico netto medio annuo, IRE ed LT, da confrontare con i valori stabiliti ed aggiornati dall'AEEG.

Novara li, 19/03/2010

